

Decreto federale sull'iniziativa popolare «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Spazio per l'uomo e la natura
(Iniziativa per il paesaggio)», depositata il 14 agosto 2008²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 14 agosto 2008 «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 75 Pianificazione del territorio

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo, un ordinato insediamento del territorio, la separazione tra aree edificabili e aree non edificabili e la protezione delle terre coltivate. Nell'adempimento dei loro compiti, considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

² La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Emanando in particolare disposizioni per uno sviluppo centripeto degli insediamenti qualitativamente elevato e per limitare le costruzioni nelle aree non edificabili. Promuove e coordina la pianificazione territoriale dei Cantoni.

³ *Abrogato*

¹ RS **101**
² FF **2008** 6643
³ FF **2010** 915

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 75 (Pianificazione del territorio)

Nei 20 anni seguenti l'accettazione dell'articolo 75 la superficie totale delle zone edificabili non può essere aumentata. In casi fondati il Consiglio federale può accordare deroghe.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.